

Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP*

*Pos. IV-DOG/03-1/2023/CA
Allegati: 1*

Roma, 07 SET. 2023

*ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
SALERNO*

E, p.c.

*ALLE RESTANTI PRESIDENZE
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI*

*ALLA DIREZIONE GENERALE
DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
ROMA*

*ALL'ISPettorato GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA*

*AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
ROMA*

mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it

*AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE*

OGGETTO: Ufficio NEP di Nocera Inferiore – Quesito sulle modalità attuative dell'art. 197, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) relativamente alle spese necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli artt. 139, 140 e 660 del codice di procedura civile – Riforma della predetta norma alla luce della c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Con riferimento al quesito formulato da un funzionario UNEP in servizio presso l'Ufficio NEP di Nocera Inferiore relativo alla materia indicata in oggetto e pervenuto a questa Direzione generale (All. 1) dalla Segreteria dell'On. Ministro, si rappresenta quanto segue.

Sul punto in questione, l'art. 197, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) dispone come di seguito riportato:

“Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.” Si ritiene in merito che la predetta disposizione normativa vada intesa nel senso che l'anticipo in questione debba essere effettuato dall'Ufficio NEP – con le modalità ritenute più opportune dal punto di vista contabile da parte del funzionario UNEP dirigente – e non dai singoli Ufficiali giudiziari, trattandosi di adempimenti funzionali all'attività istituzionale posta in essere dalla pubblica Amministrazione, per i quali non è previsto ex lege alcun anticipo di somme da parte dei dipendenti pubblici.

Peraltro, con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. riforma Cartabia – in vigore dal 18 ottobre 2022, l'art. 32 (Notificazioni a richiesta delle parti) del precitato D.P.R. 115/2002 prevede quanto segue:

“Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalità di cui all'art. 197, comma 1-bis i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.” Andando ad esaminare nello specifico il comma 1-bis del predetto art. 197 si osserva che a “decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

Pertanto, con il passaggio dall'iter procedurale analogico a quello digitale, in fase di imminente attuazione presso gli Uffici NEP con le modalità tecniche impartite dall'articolazione ministeriale competente – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati – le spese per l'invio delle raccomandate di cui agli artt. 139, 140 e 660 del codice di procedura civile dovranno necessariamente seguire gli step previsti dalla piattaforma digitale collegata al software GSU-Web, nelle rispettive fasi di entrata dell'atto da notificare in termini di registrazione collegata al pagamento telematico degli oneri di spesa a carico dei richiedenti nonché di uscita e quindi scarico dell'atto con definizione della relativa specifica contabile per la quale può essersi reso necessario un pagamento integrativo, nonché restituzione del medesimo alle parti richiedenti.

Si invitano codesta Presidenza in indirizzo, nonché le restanti Presidenze che leggono per conoscenza, a portare a conoscenza il contenuto della presente nota tramite i Presidenti di Tribunale – iter escluso, quest'ultimo, per gli Uffici NEP incardinati presso le rispettive Corti di Appello – affinché rendano edotti i funzionari UNEP dirigenti sulle indicazioni fornite dalla Scrivente riguardo la regolamentazione della materia di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariaisabella Gandini

ALL. 1



Tribunale di Nocera Inferiore Ufficio Unep

Funzionario Unep [redacted]

Quesito presentato in via gerarchica

Al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore

Al Presidente della Corte Appello di Salerno

Al Presidente Commissione disciplina per gli Ufficiali Giudiziari della

Corte di Appello di Salerno-Giudice dott. Massimo Palumbo

Loro sedi

All'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

Roma Fax 06/66598265

Al Ministero della Giustizia in persona Ministro pro tempore

Ufficio IV-Gestione del personale

Via Arenula 70-ROMA

Pec.uff4.dgpersonale.dog@giustiziacert.it



Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI Unep

Oggetto:Ordine di servizio del 30/03/2023 Dirigente Unep [redacted] circa l'applicazione dell'art.197,d.p.r.n.115/2002,secondo il quale "Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139,140 e 660,del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte", per cui il dirigente ritiene(e ribadisce) che queste spese debbano essere anticipate dal singolo Ufficiale Giudiziario.

Di converso il sottoscritto come da ragioni e documentazione allegata e parte della presente, ritiene che sia "Contra legem facit qui id facit quod lex prohibet",agisce contro la legge colui che compie ciò che la legge proibisce". Un negozio contrario alla legge, atteso che art 27,comma 1 processo penale relativamente al processo civile, amministrativo contabile e tributario art 32 comma 1 prescrive che" le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari con le modalità di cui art 197,comma 1 bis i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall' art unico della legge 02/04 1958,n.319,come sostituito dall'art 10,della legge 11 agosto 1973,n.583 e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'Erario".

Dunque due disposizioni dal significato letterale inequivoco impongono che le parti anticipano agli ufficiali giudiziari (e non il contrario).

Peraltro, l'art 32 è stato recentemente modificato dal d.lgs.149/2022 per cui si aggiunge l'ulteriore argomento che la novella ha abrogato implicitamente le disposizioni di pari rango contrastanti (e quindi, proprio l'art 197). Lex posterior derogat priori.

Inoltre, la lettura dell'art 27 e 32 è diversa da quella dell'art.197 comma 2.





Infatti, mentre gli art 27 e 32, impongono alle parti l'anticipazione delle "spese di spedizione", mentre l'art 197 si riferisce al mero "invio" della raccomandata.

In ultimo e in ogni caso è inconcepibile che l'ufficiale giudiziario, quale dipendente del Ministero della Giustizia sia tenuto ad anticipare le spese di spedizione delle raccomandate che potrebbero essere a volte di un corrispettivo di centinaia di Euro .Atteso che la questione rappresenta per gli appartenenti a questo ufficio, uno svantaggio economico, senza considerare il dilleggio da parte dei colleghi di altri uffici Unep, si prega di rispondere al presente quesito possibilmente nel più breve tempo possibile atteso che il dirigente unep del tribunale di Nocera Inferiore ha chiuso la questione ad ogni tentativo di dialogo e ad una richiesta di revoca dell'ordine di servizio del 20/04/2023 indirizzata al dirigente unep e al Presidente del Tribunale, e quindi in via gerarchica ha risposto lei stessa con diniego sostituendosi al Presidente del Tribunale (legittimato alla risposta). questo rappresenterebbe in ultimo una pericolosa deroga ad un principio Costituzionale dei diritti incompressibili dei dipendenti pubblici.

Con richiesta di provvedimenti del caso.

Con Osservanza

Nocera inferiore li 24/05/2023

[Redacted signature]

[Handwritten signature]
[Circular stamp: TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE - UFF. GIUD. AMMINISTRATIVO]
Il funzionario Unep
[Redacted name]


Si allega:

ordine di servizio del 30/03/2023

Istanza di revoca dell'ordine di servizio presentata il 20/04/2023/[Redacted]

Risposta istanza di revoca dirigente Unep [Redacted]

Risposta al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore del funzionario [Redacted]


TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
UFFICIALI GIUDIZIARI

Mail: [REDACTED]
Pec: unep.tribunale.nocerainferiore@giustiziacert.it

A tutto il personale Unep
Al Presidente del Tribunale di
Nocera Inferiore
e.p.c.
al Consiglio dell'ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

Dovendo aderire alla legittima richiesta del COA di Nocera Inferiore ed anche, in previsione dell'imminente andata in vigore delle novità riguardanti le spese di Giustizia, ed in particolare le spese di notificazione, che dovranno essere corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale

SI DISPONE

A far data dal 03/04/2023 gli addetti alla ricezione atti di notifica a pagamento, non percepiranno più alcun deposito ma unicamente la spesa della specifica così come generata dal GSU.

Le spese di spedizione dell'avviso di cui all'articolo 140 c.p.c. verranno anticipate dal Funzionario che notifica l'atto e recuperate allo sportello restituzione atti.

Nocera Inferiore 30/03/2023

Il dirigente Unep
[REDACTED]

Alla Dirigente UNEP presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore

Oggetto: richiesta di revoca dell'ordine di servizio del 30/03/2023.

Con l'ordine di servizio in oggetto la S.V. quale dirigente dell'Ufficio NEP ha disposto che *"Le spese di spedizione dell'avviso di cui all'art 140 c.p.c. verranno anticipate dal Funzionario che notifica l'atto e recuperate allo sportello restituzione atti"*.

Il meccanismo in tale guisa teorizzato è gravemente lesivo del trattamento economico degli Ufficiali Giudiziari ora Funzionari Unep quali impiegati della pubblica Amministrazione.


Infatti, ogni mese sono centinaia gli atti da notificare con le forme previste dall'art. 140 c.p.c. che impone, tra l'altro, la spedizione dell'avviso di deposito presso la casa comunale mediante raccomandata A.R..

Un siffatto onere di anticipazione non può essere posto a carico del singolo funzionario che notifica l'atto poiché questi vedrebbe di fatto diminuire lo stipendio di un importo variabile a seconda del numero di raccomandate da spedire ai sensi dell'art. 140 c.p.c., contro il principio di irriducibilità e intangibilità della retribuzione che, oltre ad essere previsto dalla legge, ha rilevanza costituzionale.

Fermo quanto precede, la cui rilevanza è assolutamente dirimente e non ammette alcuna eccezione, resta anche da considerare che molto spesso gli atti notificati nelle forme dell'art. 140 c.p.c. non vengono più ritirati dagli avvocati essendo venuto meno l'interesse del richiedente la notifica (situazione nota a tutti). In tal caso l'ufficiale giudiziario sarebbe gravato anche delle attività di recupero degli importi da lui anticipati rimanendo esposto altresì alle ulteriori relative spese e al rischio del mancato rimborso.

Certo di un solerte accoglimento della presente, e sempre disponibile al confronto, porgo i miei saluti.

Nocera Inferiore li 20/04/2023

il Funzionario Unep 

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

DIRIGENZA UNEP

AL FUNZIONARIO UNEP

SEDE

AL PRPRESIDENTE DEL TRIBUNALE

SEDE

OGGETTO: RISPOSTA ISTANZA PRESENTATA IN DATA 20/04/2023

LETTA LA SUA ISTANZA SI PRECISA

IN PRIMIS L'ORDINE DI SERVIZIO E' DIRETTO ALL'INTERO UFFICIO E NON A LEI PERSONALMENTE, PER CUI NON E' AMMISSIBILE UNA RICHIESTA DI REVOCA PRESENTATA DA UN SOLO DIPENDENTE:

GLI ORDINI DI SERVIZIO VANNO OPPOSTI, SE RITENUTI PALESEMENTE ILLEGITTIMI, LA REVOCA EVENTUALMENTE E' RIMESSA ALL'ORGANO CHE HA EMANATO L'ORDINE DI SERVIZIO, PER CUI SI ECCEPISCE UN ERRORE NELLA FORMA.

CIO' NONOSTANTE, LE PRECISO CHE LA MIA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO SEGUE UNA LEGITTIMA RICHIESTA DEL C.O.A. DI NOCERA INFERIORE, LEGITTIMA IN QUANTO SUPPORTATA DALL'ARTICOLO 197 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N 115 DEL 30/05/2002.

LA PRASSI SIN'ORA SEGUITA DA QUEST'UFFICIO, PER QUANTO NON SUPPORTATA DA NORME COGENTI, ERA TENUTA IN VITA, IN BASE A PRECISI ACCORDI CON IL COA DI NOCERA INFERIORE, ACCORDI PRESI DALLA SCRIVENTE CON IL PRESIDENTE DEL COA USCENTE, E GIUSTIFICATI DA UN ENORME MOLE DI ATTI CHE AL MOMENTO, VIGENTE LA RIFORMA CARTABIA SULLE NOTIFICHE CIVILI, NON HA PIU' RAGIONE DI ESSERE. SI EVIDENZIA INOLTRE, CHE SEMPRE IN FORZA DELL'ARTICOLO 197 D.P.R. 30/05/2002 DAL 01/06/2023 L'UNEP POTRA' ACCETTARE PAGAMENTI SOLO A MEZZO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 COMMA 2 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

DALLA LETTURA DELL'ARTICOLO 197 GIA' CITATO E' CHIARO CHE...L'UFFICIALE GIUDIZIARIO... ANTICIPA...OMISSIS

LA STESSA NOTA DEL MINISTERO DA LEI ALLEGATA, AFFERMA CHIARAMENTE CHE IN NESSUN CASO SONO POSSIBILI ANTICIPAZIONI DAL FONDO SPESE D'UFFICIO E CHE SOLO QUANDO LA DETERMINAZIONE DELLE SOMME NON E' PREVENTIVABILE, E' POSSIBILE CHIEDERE DEPOSITO DI SOMME ALLA PARTE RICHIEDENTE. LA NOTIFICA...

SI RILEVA INOLTRE, L'IMPRECISIONE DELLA SUA RICHIESTA CIRCA LA DIMUNIZIONE STIPENDIALE... IL SUO STIPENDIO E' PAGATO DIRETTAMENTE DAL MEF E NON E' MODIFICABILE DALLA SCRIVENTE...

LE ANTICIPAZIONI PRESCRITTE PER LEGGE PER L'ARTICOLO 140 C.P.C. E 660 C.P.C. LE DEVE FARE TUTT'AL PIU' DAL RIMBORSO SPESE PER LE TRASFERTE, COSA TRA L'ALTRO NON NECESSARIA, IN QUANTO I SIGNORI AVVOCATI SI SONO DICHIARATI DISPONIBILI, PREVIO CONTATTO TELEFONICO O A MEZZO MAIL, A VERSARE...

IMMEDIATAMENTE ALL'UFFICIALE CHE DEVE SPEDIRE IL PLICO DEL 140 C.P.C. LE SOMME NECESSARIE PER L'INVIO.

IL RIMBORSO SPESE PER LE NOTIFICHE, DA CUI EVENTUALMENTE DEVE ATTINGERE, SE NON INTENDE CONTATTARE IL LEGALE RICHIEDENTE LA NOTIFICA, E' IL FONDO DI CUI DEVE SERVIRSI PER LE ANTICIPAZIONI, PER CUI IL SUO STIPENDIO NON SUBISCE ALCUNA RIDUZIONE.

TUTTO CIO' PREMESSO SI RIGETTA LA SUA RICHIESTA.

NOCERA INFERIORE 20/04/2023



m dg		
06507802206 Tribunale di Nocera Inferiore		
N. 2098/2023		
UOR	26 APR 2023	RUO
		CC
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

Illustre Presidente,

mio malgrado, sono costretto a scriverle nuovamente in relazione all'ordine di servizio impartito dal dirigente dell'UNEP di Nocera Inferiore circa l'applicazione dell'art. 197, d.P.R. n. 115/2002, secondo il quale *"Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte"*.

Il dirigente ritiene (e ribadisce) che queste spese debbano essere anticipate dal singolo ufficiale giudiziario.

L'opinione non convince per le seguenti elementari ragioni:

1)- Innanzitutto, non si comprende perché non si dia alcun rilievo alle altre disposizioni del medesimo testo unico che stabiliscono esattamente l'opposto:

a) relativamente al processo penale l'art. 27, c. 1, stabilisce che: *"Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti"*;

b) relativamente al processo civile, amministrativo, contabile e tributario, l'art. 32, c. 1, prescrive che: *"Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalità di cui articolo 197, comma 1-bis i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario"*.

Dunque, due disposizioni dal significato letterale inequivoco impongono che le parti anticipano agli ufficiali giudiziari (e non il contrario).

Peraltro, l'art. 32 è stato recentemente modificato dal d. lgs. 149/2022, per cui si aggiunge l'ulteriore argomento che la novella ha abrogato implicitamente le disposizioni di pari rango contrastanti (e, quindi, proprio l'art. 197). *Lex posterior derogat priori*.

2)- Inoltre, la lettera degli artt. 27 e 32 è diversa da quella dell'art. 197, c. 2.

Infatti, mentre gli artt. 27 e 32 impongono alle parti l'anticipazione delle "spese di spedizione", l'art. 197 si riferisce al mero "invio" della raccomandata.

Non v'è dubbio che le spese postali (appunto, quelle di spedizione) sono anticipate dalla parte che richiede la notificazione dell'atto, mentre tutte le altre attività necessarie per l'invio sono anticipate dall'ufficiale (o, meglio, dall'Ufficio, come si dirà al punto che segue).

3)- In ogni caso, è inconcepibile che l'ufficiale, quale dipendente del Ministero della Giustizia, sia tenuto ad anticipare le spese di spedizione delle raccomandate, che potrebbero essere anche centinaia in circondari, come quello di Nocera Inferiore, dove la mole di lavoro è notevole. Per di più, l'esperienza consegna il dato che numerose volte gli atti notificati non vengano ritirati con la conseguenza di non vedere restituite le somme

RECEIVED
2023/06/28

anticipate (o, nella migliore delle ipotesi, di essere sottoposti all'alea del recupero per di più mediante defatiganti procedure). Ne deriverebbe, a stare alla tesi sostenuta dal dirigente, un esborso di danaro che graverebbe pesantemente sul trattamento economico del dipendente, con conseguente lesione del suo diritto, con fondamento costituzionale (art. 36), ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Pertanto, ove mai si ritenesse che le parti non sono tenute ad anticipare le spese di spedizione postali per le raccomandate di cui agli artt. 139, 140 e 66, del codice di procedura civile, l'unica interpretazione, costituzionalmente (e, ancor prima, logicamente...) orientata, dell'art. 197 sarebbe, almenò, quella di ritenere che le spese siano anticipate dall'Ufficio e non dal singolo addetto.

* * *

Per senso di appartenenza all'Ufficio non si è voluto replicare ad alcune osservazioni rese dal dirigente UNEP nella nota con cui ha ribadito l'ordine di servizio.

Va da sé la loro scarsa consistenza - solo per limitarsi ad alcuni esempi - riguardo, da un lato, alla presunta impossibilità del singolo dipendente di contestare la legittimità dell'ordine di servizio (ancorché interessante tutti gli appartamenti all'ufficio) e, dall'altro, ad immaginare quanto imprecisati errori di forma.

* * *

Ciò posto, si confida in un sollecito intervento del Presidente del Tribunale, dal momento che l'ordine di servizio potrebbe ingenerare pesanti disfunzioni nel regolare funzionamento dei servizi resi dall'UNEP.

M. C. T. S. P. 26/06/2023

Il funzionario ANSP
[Redacted signature]

51.3.29 – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

(G.U. 15 giugno 2002, n. 139 – S.O.).

Sezione III

Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 27. (L) (Notificazioni a richiesta delle parti).

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.

2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

NOTA MINISTERO GIUSTIZIA

Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni -Ufficio V - Prot. n. 5/201/03-1/ML, del 12 marzo 1999

Il quesito proposto dall'ufficiale giudiziario De Ioanni Luigi, in servizio presso la Sez. Dist. di Montecorvino Rovella, riguarda il problema delle spese anticipate dall'ufficiale giudiziario per l'invio della raccomandata di cui agli artt. 139, 140 e 660 del codice di procedura civile. Tali spese devono essere rimborsate dalle parti al momento del ritiro dell'atto (originale notificato), come stabilito dall'art. 141, 3 comma, dell'Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari.

Poiché di frequente si verifica che l'istante non si reca a ritirare l'atto sollecitamente, oppure omette completamente di ritirarlo, accade che l'ufficio NEP ha anticipato dal fondo spese di ufficio delle somme che non riesce a recuperare.

In proposito si precisa che, nella prassi, ciascun ufficio NEP cura il recupero di tali somme in modo individuale, per lo più sollecitando lo studio legale interessato con una semplice telefonata; ed in effetti nulla dice in proposito il sopra citato ordinamento.

Ad ogni buon fine si segnala che l'ordinamento prevede la possibilità di richiedere un congruo deposito alle parti anche per le notifiche, quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero di richieste (art. 141, 2° comma).

Per quanto riguarda la prospettata possibilità di riportare nell'esercizio contabile dell'anno successivo, le passività attribuibili a tali importi, cioè alle spese anticipate ai sensi dell'art. 141, 3 comma, e non recuperate, questo ufficio non può avallare una simile soluzione, non essendo possibile, allo stato attuale, autorizzare alcuna forma di passivo del fondo spese d'ufficio.

Si rileva, peraltro, che il problema dell'insufficienza c/o carenza dei fondi spese negli uffici NEP, da più parti segnalato a questa direzione Generale, soprattutto in relazione alla mancata liquidazione della c.d. percentuale del 15% - anno 1998 - è allo stato al vaglio di questo ufficio, che si riserva di comunicare al più presto ogni possibile soluzione, qualora si renda praticabile.

Il Direttore

Livio Fancelli



Postaraccomandata

Posteitaliane

26.06.2023 08:35
Euro 008.70

AR
100128025993392 00165
57469 84086 ROCCAPIERONTE
(SR)
1-PT049134



~~00186~~

DESTINATARIO

Ministero della Giustizia in favore *Reich*
Palazzo - Via Aurea 70
00186 Roma

R



12808599338-2

BLASETTI
Self Gold

LA RESPONSABILITÀ
D'APPRIBBIA PER

B